

Attività di supporto per l'adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto

ALLEGATO A

CONVENZIONE

tra

Azienda Zero, Codice Fiscale e Partita IVA 05018720283, con sede in Padova, Passaggio Luigi Gaudenzio n.1, rappresentata dal Dott. Claudio Costa, nato ad Agordo, il 7 marzo 1970, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Commissario dell'Azienda Zero;

e

ARSENÀL.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, Codice Fiscale e Partita IVA 04013550266, con sede legale in Treviso, Viale Guglielmo Oberdan n.5, rappresentata nel presente atto dal dott. Mauro Rizzato, nato a Treviso, il 17 gennaio 1978, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Amministrativo del Consorzio Arsenàl.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale;

Premesso che:

- a) il 25.05.2018 scade il termine per i Titolari del trattamento per adeguarsi al "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" – di seguito, per brevità, GDPR – con cui sono previsti nuovi adempimenti, oltre a una intensa attività di organizzazione a carico di tutte le amministrazioni pubbliche;
- b) il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce a quest'ultime, attraverso una scheda informativa pubblicata sul proprio sito, di avviare, con assoluta priorità: la designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (artt. 37-39), noto anche con l'acronimo inglese "DPO" (*Data Protection Officer*); l'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171); la notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. *Data Breach*, artt. 33 e 34);
- c) con specifico riguardo alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati – di seguito, per brevità, RPD – l'articolo 37, comma 3, del GDPR prevede che "Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati (RPD nda) può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione";
- d) è indispensabile adempiere alle nuove disposizioni del GDPR – nei termini stabiliti dalla normativa, come sopra richiamati – garantendo, da un lato, l'uniformità e l'organicità dei processi organizzativi e informativo-informatici di tutte le Aziende del SSR e, dall'altro, lo sviluppo di modelli organizzativi in grado di creare sinergie tra i diversi soggetti coinvolti, evitando la frammentarietà delle informazioni e valorizzando la trasversalità dei processi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse;
- e) la necessità di uniformazione e di convergenza verso modelli organizzativi comuni trova fondamento, *in primis*, nella riforma del Sistema Sanitario Regionale del Veneto, di cui alla Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, recante "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la

individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS". Tale intervento normativo, oltre alla ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, istituisce l'Azienda Zero, con finalità di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale;

- f) la DGR n. 1785 del 07.11.2016, peraltro, definisce le linee di intervento finalizzate al potenziamento e alla razionalizzazione del Sistema informativo socio-sanitario, attraverso una diffusione sistemica del modello organizzativo attuato con il Progetto FSEr e conferma il Consorzio Arsenà.IT quale soggetto individuato per il coordinamento gestionale, la direzione lavori e l'assistenza agli avviamenti della Fase II del Progetto FSEr medesimo, con verifica e validazione degli *standard* impiegati. Tra le attività affidate al Consorzio rientra, tra l'altro, il presidio degli aspetti di *privacy* e sicurezza nel trattamento dei dati personali, in continuo raccordo con i referenti individuati dalle Aziende Sanitarie;
- g) nella medesima ottica, ad Arsenà.IT – giusta Decreto commissariale di Azienda Zero n. 369 del 15.12.2017 – è stata affidata la realizzazione del "Fascicolo Amministrativo Contabile Elettronico regionale – FACER", le cui attività si sviluppano contiguamente all'evoluzione del Progetto FSEr;
- h) in tale contesto, a garanzia del puntuale e uniforme adeguamento al GDPR da parte delle Aziende Sanitarie, nonché a garanzia dello sviluppo delle attività progettuali di interesse regionale secondo i principi della *privacy by design*, la "Cabina di Regia" attivata con DDR dell'Area Sanità e Sociale 7 giugno 2017, n. 68, nella seduta del 27 dicembre 2017, ha rilevato l'opportunità che fosse elaborata una proposta progettuale volta ad analizzare la fattibilità dell'eventuale nomina di un unico Responsabile per la Protezione dei Dati per tutte le Aziende Sanitarie, secondo quanto previsto dal menzionato art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679, così da fornire alle stesse un supporto unitario e trasversale;
- i) il Comitato dei Direttori Generali di cui all'art. 3 l.r. n. 19/2016, nella seduta del 5.03.2018, ha espresso l'opzione per la nomina di un unico RPD per tutte le aziende sanitarie venete, indicando il consorzio Arsenà.IT per lo svolgimento delle attività connesse all'individuazione, alla nomina e all'operatività di tale figura;
- j) con nota prot. n. 3822 del 27.03.2018 Azienda Zero, in esecuzione dell'indicazione fornita dal Comitato dei Direttori Generali del 5.03.2018, ha chiesto ad Arsenà.IT la redazione di una proposta tecnico economica per il supporto all'adeguamento al GDPR e per lo svolgimento delle attività necessarie all'individuazione, alla nomina e all'operatività di un RPD unico per tutte le Aziende SSR del Veneto;
- k) con nota prot. n. 145 del 17.04.2018 Arsenà.IT ha inviato la proposta tecnico economica di cui al punto precedente, che è stata approvata dal Comitato dei Direttori Generali di cui all'art. 3 l.r. n. 19/2016 nella seduta del 23.04.2018;
- l) con Decreto del Commissario n. 157 del 26 aprile 2018 sono stati approvati il progetto tecnico e la proposta economica per l'attività di supporto all'adeguamento al GDPR e per l'esecuzione delle attività necessarie per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto, e ne è stata affidata ad Arsenà.IT la realizzazione.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

1) OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti per l'attività di cui al progetto tecnico e alla proposta economica per l'attività di supporto all'adeguamento al GDPR e per l'esecuzione delle attività necessarie per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto – di seguito, per brevità, "Progetto" – allegato e parte integrante del presente atto.

Il Progetto si articola in tre fasi, meglio dettagliate nel medesimo:

- FASE I (dall'affidamento dell'incarico - 24.05.2018): supporto all'attività di adeguamento al GDPR da parte delle Aziende SSR, attraverso un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, e nomina RPD unico;
- FASE II (25.05.2018 - 31.12.2018): primo semestre di attività del RPD unico, con valutazione – a seguito dei futuri provvedimenti del Legislatore nazionale e delle indicazioni dell'Autorità Garante – delle

risultanze della prima applicazione del modello proposto su base regionale e dell'adeguatezza delle modalità di erogazione del servizio;

- FASE III (01.01.2019 – 31.12.2019, in linea con le progettualità consortili attive): attività del RPD unico, con eventuali adattamenti del modello organizzativo proposto e/o variazioni alle modalità di erogazione del servizio, avuto merito delle risultanze dell'attività condotta nel corso della Fase II e dei provvedimenti attuativi nazionali adottati.

2) ATTIVITÀ DELLE PARTI

In relazione a quanto previsto nel Progetto, al fine di garantire le attività di supporto all'adeguamento al GDPR e quelle necessarie per l'individuazione, la nomina e l'operatività di un RPD unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto, le Parti si impegnano a eseguire, secondo le rispettive competenze, le attività indicate nella Sezione rubricata "Ruoli nel progetto", nei tempi e modi stabiliti nel documento in parola.

Arsenà.IT, inoltre, si impegna a realizzare gli output così come indicati alla Sezione rubricata "Piano degli output di Arsenà.IT".

3) DURATA

Le Parti convengono che la durata della presente convenzione decorra dalla data di sua stipulazione e fino al 31.12.2019, precisando che l'affidamento dei servizi ad Arsenà.IT per lo svolgimento delle attività progettuali viene suddiviso in tre fasi come descritto nell'allegato Progetto e richiamate nell'articolo 1 del presente documento.

Eventuali modifiche alle attività e ai termini progettuali dovranno essere concordate tra le Parti con accordo scritto.

4) CORRISPETTIVO

Le Parti convengono che, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, sia riconosciuta ad Arsenà.it la somma pari a € 496.500,00 (quattrocentonovantaseimilacinquecento/00), al netto di IVA di legge.

Detta somma sarà erogata a mezzo bonifico bancario 60 giorni D.F.F.M., secondo il seguente piano di fatturazione:

- all'avvio delle attività: Euro 198.600,00, pari al 40% dell'importo complessivo;
- entro il 31.12.2018: Euro 198.600,00, pari al 40% dell'importo complessivo;
- entro il 31.12.2019: Euro 99.300,00, pari al 20% dell'importo complessivo (saldo),

previa presentazione da parte del Consorzio di documento contabile corredato da specifico report delle attività espletate per il periodo di riferimento, nonché corredato dagli obiettivi raggiunti,

Le Parti si danno reciprocamente atto che i costi di progetto e il numero di giornate impiegate relativamente alla Fase III potranno subire delle modifiche a valle della valutazione di sostenibilità del modello organizzativo condotta nella Fase II.

Conseguentemente, il piano di fatturazione potrà subire modifiche/integrazioni per la Fase III.

Eventuali modifiche dovranno essere concordate per iscritto. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che in base all'articolo 5 dello Statuto e all'articolo 11.5 del Regolamento Generale, il Consorzio opera secondo un modello di copertura dei costi, senza previsioni di marginalità di ricavi. Per i servizi erogati alle

consorziate, ciò garantisce il requisito oggettivo per l'applicazione del regime di esenzione IVA (ex art.10, c.2, DPR n. 633/1972).

Per contro le Parti si danno atto che Azienda Zero garantisce il rispetto dei requisiti soggettivi di cui al medesimo articolo.

5) RISERVATEZZA

La presente convenzione impegna le Parti e il personale coinvolto nel progetto a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'altra Parte, senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi.

Le Parti e il personale coinvolto nel progetto si impegnano a non divulgare la documentazione reciprocamente fornita alla scadenza della presente convenzione e, in ogni caso, a conservarla come depositari per almeno i cinque anni successivi dal termine finale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

Per "informazione confidenziale" si intende ogni oggetto, descrizione, disegno, *layout* di circuito, nastri, dischi ed ogni altro supporto leggibile da computer, documenti scritti, informazioni, incluse informazioni visive e verbali, tecnologie e *know-how*, che:

- siano attinenti ad attività passate, presenti o future svolte dal Consorzio e dalle Aziende consorziate nei diversi campi in cui esse operano;
- sia attinente in generale all'organizzazione, all'attività del personale, agli investimenti, ai dati tecnici, ai rapporti contrattuali, ai diritti, alle obbligazioni e alle responsabilità del Consorzio e delle Aziende consorziate;
- risultino dall'attività oggetto della presente convenzione.

Le Parti e il personale coinvolto nel progetto – salvo quanto diversamente disposto dalla presente convenzione – convengono che qualsiasi informazione confidenziale ricevuta:

- sarà protetta e considerata confidenziale, con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le informazioni di proprietà della Parte ricevente e comunque non inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia;
- non dovrà essere rivelata, direttamente o indirettamente, a terzi;
- sarà utilizzata solo da dipendenti e/o collaboratori che abbiano necessità di conoscerla e, comunque, solo per gli scopi specificati nella presente convenzione; i dipendenti e/o collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni confidenziali di cui siano a conoscenza e ciascuna parte resta responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti;
- non dovrà essere copiata, riprodotta o duplicata, né impiegata, anche parzialmente, per scopi diversi da quelli stabiliti dalla presente convenzione, senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Qualunque informazione confidenziale o relativa copia, prodotta da ciascuna Parte, rimarrà di proprietà della stessa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente convenzione.

L'impegno di segretezza:

- non sorge o cessa di esistere riguardo alle informazioni confidenziali che siano divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte tenuta alla segretezza;
- non sorge riguardo alle informazioni confidenziali che si possa documentalmente dimostrare che erano già note alla Parte che le riceve;
- non sorge o cessa di esistere riguardo a quelle informazioni confidenziali che siano state comunicate alla Parte tenuta alla segretezza anche da una terza parte avente il diritto di farlo senza obbligo di segretezza;
- non sorge quando il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni confidenziali in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi Autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla controparte.

6) RISULTATI

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno egualmente proprietarie dei risultati scaturiti dalle attività comuni di cui alla presente convenzione, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori.

I risultati comuni scaturiti dall'attività progettuale saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti avuto merito della natura del Progetto, nel pieno rispetto delle finalità istituzionali delle Parti medesime, dei loro Regolamenti interni e della normativa vigente in materia, fatti comunque salvi diversi accordi da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna Parte rimane proprietaria delle conoscenze e dei risultati raggiunti autonomamente nell'ambito della presente convenzione, ove individuabili.

Tutte le informazioni, le conoscenze e i diritti di proprietà intellettuale posseduti da una Parte prima della conclusione della presente convenzione, sviluppati o acquisiti parallelamente o contemporaneamente alla stessa, ma con modalità indipendenti dalla sua esecuzione, resteranno di proprietà esclusiva di detta Parte, che rimarrà libera di utilizzarli o rivelarli a sua sola discrezione.

7) ASSICURAZIONI E SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 10 D.M. n. 363/1998, gli obblighi previsti d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante, per quanto riguarda il personale che si trovi presso di essa nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente convenzione. Anche il personale ospitato è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Arsenà.IT garantisce che il proprio personale impegnato nelle attività di cui all'art. 1 presso le strutture dell'Azienda Zero è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

L'Azienda Zero, analogamente, garantisce che il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione presso le strutture del Consorzio è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Inoltre, il personale coinvolto nel progetto è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

8) PRIVACY

Le Parti e il personale coinvolto nel progetto si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di *data protection* in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di *data protection*, le Parti e il personale coinvolto nel progetto prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

9) CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Qualora non fosse possibile risolvere bonariamente le controversie, il Foro competente a dirimere le stesse è, in via esclusiva, quello di Padova.

10) RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

Padova,

Per l'Azienda Zero

IL COMMISSARIO

Per il Consorzio Arsenà.IT

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO